



MOBILITA' PER L'A.S. 2018/2019

PERSONALE DOCENTE

LA MOBILITA' SUI POSTI DI SOSTEGNO

**POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE
E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO (artt. 23-26)
FASE Unica dei movimenti**

- I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante **trasferimento**, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente **titolo di specializzazione/studio**.
- Per il sostegno nella scuola dell'**infanzia, primaria e secondaria di I grado** sono previste le seguenti **tipologie di posti** a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:
 - sostegno per minorati psicofisici
 - sostegno per minorati dell'udito
 - sostegno per minorati della vista
- Nella **scuola secondaria di II grado** è prevista **l'area unica di sostegno**, senza distinzione tra le diverse minorazioni.
- Il trasferimento ai posti di sostegno, di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta, per chi proviene da posto comune, **l'obbligo di permanenza** per almeno un **quinquennio**.

ATTENZIONE !!

! *Il trasferimento in entrata sul sostegno o in uscita dal sostegno **interrompe la continuità** di servizio nella scuola e nel comune di titolarità (anche se il movimento avviene nell'ambito della medesima scuola).*

Il compimento del quinquennio

- Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla **decorrenza giuridica** dell'assunzione o del passaggio di ruolo e **si considera l'anno scolastico in corso** al momento di presentazione della domanda (art. 23 comma 8)
 - !** L'obbligo di permanenza **non si applica** nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno o ex DOS nella scuola secondaria di secondo grado che pertanto mantengono il diritto alle precedenzae II e V per il rientro nella scuola e nel comune (art 23 comma 7)
 - !** Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato nelle predette scuole/posti é considerato **utile per il compimento del quinquennio** su posto di sostegno, e viceversa - intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio (art. 23 comma 9)
 - !** Qualora nella **provincia di destinazione** vi sia **esuberato nell'organico dei posti comuni**, ma disponibilità sul sostegno, il **trasferimento da altra provincia** comporta comunque **l'obbligo di permanenza quinquennale** a decorrere dalla data del trasferimento (art. 23 comma 3)

ATTENZIONE !!**Docenti che non hanno terminato il quinquennio**

- ! *L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che **non ha terminato il quinquennio** di permanenza può chiedere il trasferimento e il passaggio di ruolo solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.*
- ! *I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo** su posti di sostegno sono obbligati a permanere per un **quinquennio** sul posto di sostegno nel nuovo ruolo (il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo).*
- ! *I docenti della **scuola secondaria di II grado** durante il quinquennio di permanenza sul sostegno possono chiedere il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo nell'ambito **dell'area unica di sostegno** (es. docenti diplomati della scuola secondaria di II grado - ITP - che transitano nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado).*
- ! *I docenti di sostegno che **non hanno terminato il quinquennio** di permanenza non possono chiedere di partecipare alla mobilità (trasferimenti e passaggi) su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.*

- L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che **ha terminato il quinquennio** di permanenza **può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni** quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato **ovvero di sostegno**, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione

Il trasferimento sui posti di sostegno

- È possibile chiedere di essere trasferiti, **indicando l'ordine di preferenza** (sono presenti nel modulo domanda apposite caselle) e **per le stesse sedi richieste, sia su posti di sostegno sia su posto comune o classe di concorso**, con le seguenti modalità:

nella scuola dell'infanzia e primaria

- solo su posto comune (insegnanti non soggetti al vincolo quinquennale)
- solo su posto di sostegno
- su posto comune e di sostegno
- su posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno
- su posto comune, speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno

nella scuola secondaria di I e II grado

- solo su cattedra (insegnanti non soggetti al vincolo quinquennale)
- solo su sostegno
- su cattedra e sostegno

- ! *La **compilazione errata o dubbia** comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune*

! ATTENZIONE !!!!

- **Il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:**

- ! *I trasferimenti provinciali dei titolari sui posti di **sostegno** che chiedono di transitare sui posti comuni e viceversa, sono effettuati successivamente (operazione n. 14) ai trasferimenti provinciali per la stessa tipologia di posto (operazione n. 13).*

- ! Fanno eccezione i trasferimenti provinciali, anche da sostegno a posto comune o viceversa, dei beneficiari di una delle **precedenze** previste nell'art. 13 del CCNI, che sono effettuati contestualmente.
- ! Per le **preferenze puntuali** (singola scuola o singolo ambito) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine richiesto, le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell'ambito.

Ad **esempio** se si chiede: **1 posto comune - 2 sostegno:**

il sistema verificherà, nell'ordine indicato, se è disponibile nella prima scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva (scuola o ambito).

Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola o ambito è presente una disponibilità di posto comune

- ! Per le **preferenze sintetiche provincia** viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutti gli ambiti compresi nella provincia e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;

Ad **esempio** se si chiede: **1 posto comune - 2 sostegno:**

il sistema verificherà in tutti gli ambiti compresi nella provincia se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno.

Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell'ultimo ambito della provincia anche se nel primo ambito è presente una disponibilità di sostegno.

PERSONALE SCOLASTICO CHE NON HA CONCLUSO I CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALE SUL SOSTEGNO

Saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande fino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni al SIDI **per quei docenti** che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno e che **conseguono il titolo successivamente al termine previsto per la mobilità.**

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO OBBLIGO DI PERMANENZA

I **docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale** sulla stessa tipologia di posto, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero sui posti di tipo comune, **non sono obbligati a ripetere un ulteriore quinquennio** sul sostegno nella nuova provincia.